



**COMUNE DI LESINA**

Provincia di Foggia

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI  
TRASPORTO SCOLASTICO**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/09/2017**

**Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal 17/10/2017 al 16/11/2017 n. 980**

## ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado, residenti nel Comune di Lesina.

2. Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio e non può considerarsi un servizio personalizzato rivolto a fronteggiare tutte le situazioni particolari degli utenti.

3. Il servizio è rivolto unicamente agli alunni residenti nel Comune di Lesina che hanno la loro dimora nelle frazioni (Marina di Lesina e Ripalta) e nelle case sparse dell'agro di Lesina. Non possono usufruire del servizio gli alunni dimoranti nel centro abitato.

## ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune direttamente o mediante appalto e si conforma al calendario scolastico che deve essere comunicato dal Dirigente Scolastico all'Amministrazione Comunale, almeno un mese prima dell'inizio dell'anno scolastico.

2. L'organizzazione del servizio, si basa su un programma annuale contenente l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, che il competente ufficio comunale predispone prima di ogni anno scolastico, in collaborazione con le scuole e con la ditta appaltatrice, in caso di appalto a terzi del servizio.

3. I percorsi potranno subire delle modifiche temporanee in caso di lavori e/o impedimenti sulla rete stradale.

## ART. 3 - UTENTI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto:

- a) agli alunni della scuola dell'infanzia;
- b) agli alunni della scuola primaria ;
- c) agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

## ART. 4 - MODALITÀ ISCRIZIONE

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dal genitore dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo, con le modalità e nei termini

stabiliti annualmente dall'Ufficio Istruzione. Le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo.

2. L'iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate all'Ufficio Istruzione in forma scritta.
3. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e di un genitore, nonché di ulteriori adulti, eventualmente delegati dallo stesso al ritiro del bambino.
4. La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

#### ART. 5 - ACCOMPAGNATORI

1. Il servizio di accompagnamento è obbligatoriamente garantito solo per i bambini delle scuole dell'infanzia (ex art. 2 D.M. 31.01.1997).
2. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
  - a) assiste i bambini nella fase di salita e discesa dall'autobus;
  - b) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
  - c) sorveglia i bambini durante il percorso;
  - d) trattiene sull'autobus il bambino se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento. In questo caso deve essere reperito telefonicamente l'adulto di riferimento.
3. Il personale di accompagnamento è munito di tesserino di riconoscimento.

#### ART. 6 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Gli alunni devono attenersi alle modalità di erogazione del servizio così come comunicato all'inizio dell'anno scolastico, rispettando i punti di fermata e gli orari fissati.
2. Non sono consentiti da parte degli alunni comportamenti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto e l'incolumità degli altri alunni.
3. Durante il tragitto gli alunni devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti del conducente, dell'eventuale accompagnatore e
4. dei compagni. Devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nei vani delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dall'autobus.
5. Gli alunni devono occupare correttamente il posto a sedere evitando di stare in piedi durante la marcia e le varie manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per recarsi ordinatamente all'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali della cui custodia il conducente o l'accompagnatore non sono responsabili.

6. Gli alunni sono tenuti al rispetto ed osservanza dei seguenti obblighi:
- attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni dei conducenti in merito alle cautele da osservare per la sicurezza del viaggio;
  - non tenere mai comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericoli per l'incolumità dei compagni;
  - non tenere mai comportamenti aggressivi o tali da creare disturbo;
  - non sporcare e non manomettere o danneggiare gli arredi dell'autobus;
  - rivolgersi al conducente, all'eventuale accompagnatore e ai compagni con modi e linguaggio corretti e rispettosi;
  - restare seduti con il proprio zainetto sulle ginocchia e non occupare più di un posto;
  - occupare il posto loro assegnato, qualora ciò sia richiesto dal conducente.

#### ART. 7 - SANZIONI

1. Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente Art. 6 potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale da parte dell'autista o dell'accompagnatore;
- segnalazione formale alla famiglia del comportamento non corretto del figlio, da parte del competente ufficio comunale;
- segnalazione formale al Dirigente Scolastico della scuola frequentata, quale agenzia educativa fondante nei confronti dei ragazzi, da parte del competente ufficio;
- sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo;
- interruzione definitiva dell'utilizzo del servizio, dopo tre segnalazioni scritte,
- senza alcun rimborso per il periodo eventualmente non usufruito.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro ai quali sia stata applicata la sanzione di cui alla lettera e) del precedente comma 1.

#### ART. 8 - RESPONSABILITA'

1. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli. Gli stessi genitori sono responsabili dei danni arrecati dagli utenti a terzi e a se stessi.

#### ART. 9 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. Per il servizio di trasporto scolastico è posta a carico delle famiglie degli utenti una quota mensile a titolo rimborso spese secondo le modalità ed i

termini di pagamento della medesima quota individuate annualmente dalla Giunta Comunale.

2. Nel caso di appalto del servizio, la Ditta appaltatrice è incaricata di controllare, con le modalità concordate con il competente ufficio comunale, che ogni alunno sia in regola con il pagamento delle quote di contribuzione.

#### ART. 10 - VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO – RECLAMI

1.L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità e di economicità, in base alle indicazioni del vigente regolamento e della normativa vigente.

2.I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto potranno essere inoltrati al Comune che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione.

#### ART. 11 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente